

ART. 1

1.22 (testo 3)

La relatrice

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «rinnovazione della procedura concorsuale» aggiungere le seguenti: «e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico».

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al secondo periodo le parole: "che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo" sono soppresse.

2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, e comunque nel limite massimo della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 e al decreto direttoriale 3 ottobre 2006, ovvero avverso la innovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico».

G1.1000

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge del 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,

con riferimento all'articolo 1 che a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, conferma in servizio i dirigenti nominati con contratto a tempo indeterminato e ne fa salvi gli atti adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale;

espresso compiacimento per tale scelta, che garantisce una serena conclusione dell'anno scolastico in corso;

osservato che ai candidati risultati vincitori, del concorso non può essere addebitata alcuna responsabilità per le cause che hanno determinato l'annullamento delle procedure di reclutamento, interamente ascrivibili ad errori procedurali compiuti dall'Amministrazione;

considerata peraltro l'esigenza improcrastinabile di risolvere anche altre situazioni oggetto di contenzioso giudiziario che si trascinano ormai da anni, nonché di dare un'opportunità concreta di inquadramento ad analoghe fattispecie di soggetti, che già esercitano le funzioni di dirigente scolastico;

manifestata soddisfazione per l'introduzione nel decreto, ferma restando la rinnovazione del già citato concorso annullato:

1) di una proroga delle delle funzioni *medio tempore* esercitate dai dirigenti scolastici già nominati in ruolo fino al termine dell'anno scolastico, nel caso in cui la rinnovazione delle procedure concorsuali si concluda ad anno scolastico iniziato;

2) della previsione di una sollecita indizione delle nuove forme di reclutamento dei dirigenti scolastici sancite dall'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, con la precisazione che in sede di prima applicazione una quota dei posti sia riservata ai soggetti colpiti da contenzioso giurisdizionale ovvero che abbiano già svolto le funzioni di dirigente scolastico,

impegna il Governo:

a rinnovare con sollecitudine il concorso annullato, secondo modalità, che tengano conto della normativa già adottata in passato in situazioni simili è comunque in sintonia con le osservazioni che saranno manifestate in merito dal Consiglio di Stato su sollecitazione dell'Amministrazione competente; a fissare inoltre le quote di riserva per le diverse categorie di dirigenti scolastici citati nel decreto, in misura proporzionale alla consistenza delle categorie stesse; a bandire infine entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata del nuovo corso-concorso, applicando le predette quote di riserva in ingresso e in uscita e garantendo una valutazione adeguata, fra i titoli, in favore di chi ha già svolto le funzioni di dirigente scolastico;

a garantire che le quote di riserva e la valutazione del servizio prestato si applichino anche nel caso in cui i soggetti interessati non partecipino alle procedure di rinnovazione del concorso annullato;

a valutare la possibilità, all'atto delle assunzioni in ruolo conseguenti alle nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già espletano le funzioni di dirigente scolastico, onde favorire la continuità nella guida delle autonomie scolastiche.

(*) Accolto dal Governo

G1.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svoltasi, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata - in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi - per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

le problematiche messe in campo presentano criticità non facilmente risolubili da un punto di vista amministrativo, e fermo restando l'obbligo giuridico e civile del rispetto della legge e di dare compiuta applicazione a quanto deciso nel merito dal Consiglio di Stato, è comunque paradossale e iniquo pensare di protrarre il blocco delle assunzioni dei nuovi dirigenti scolastici senza soluzione di continuità a fronte di numerosi contenziosi sempre risorgenti che puntualmente scandiscono l'espletamento delle prove concorsuali;

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è infatti un vasto contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»,

impegna il Governo:

a prevedere una profonda revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, ma anche del restante personale scolastico, con particolare riferimento ai docenti e ai direttori dei servizi generali e amministrativi;

a elaborare una riforma dei parametri e dei criteri di reclutamento, basati su prove che - pur sulla base dei risultati delle verifiche espletate - tengano conto non solo dei *curricula* degli aspiranti, ma dell'attitudine e delle qualità gestionali e umane che occorrono per espletare le mansioni previste dal ruolo che si è chiamati a ricoprire.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge intende porre rimedio a una emergenza venutasi a creare in seguito all'annullamento della procedura concorsuale (su base regionale) che, indetta per complessivi 2.386 posti di dirigente scolastico e regolarmente svoltasi, ha quindi assegnato e disposto nelle relative sedi i vincitori;

detta procedura concorsuale è stata invalidata - in seguito ai ricorsi avanzati e alla pronuncia dei rispettivi Tribunali regionali amministrativi - per vizi di forma che variano da Regione a Regione: la situazione più allarmante è da considerarsi, insieme con la Lombardia (ove 96 vincitori di concorso si sono visti «annullare» le prove), quella relativa alla regione Toscana laddove una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 991, depositata il 3 marzo scorso) ha rimesso in discussione la nomina di 112 dirigenti scolastici, ledendo palesemente taluni diritti acquisiti e le idoneità ottenute nel merito attraverso la selezione delle prove concorsuali;

considerato che:

in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, vi è un contenzioso in atto, a far tempo almeno dal 2004, nonostante l'articolo 17 del recente «decreto scuola» (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) abbia manifestato esplicitamente l'intento di garantire, attraverso nuove regole, «continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento del suddetto personale»;

le problematiche evidenziate dal provvedimento in esame presentano criticità non facilmente risolvibili da un punto di vista amministrativo, data anche la differenza nella casistica dei diversi ricorrenti: in primis fra coloro che sono stati immessi in ruolo e coloro invece che sono risultati idonei prima che le procedure concorsuali venissero annullate,

impegna il Governo:

a prevedere una eventuale revisione nelle modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici che prevenga possibili contenziosi;

a elaborare apposite e differenziate procedure di rinnovazione concorsuale, tenendo conto delle misure, anche di carattere normativo, adottate in casi analoghi e nel rispetto della pronuncia del Consiglio di Stato sulle modalità con cui rinnovare il concorso in oggetto.

(*) Accolto dal Governo

ART. 2

2.4 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'anno scolastico» con le seguenti: «delle attività didattiche nell'anno 2014» e le parole: «31 agosto» con le seguenti: «31 dicembre».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.».

2.500

La Relatrice

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

G2.100 (testo 2)

BOCCHINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430 (Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico)

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in corso, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile e comunque non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia dai medesimi raggruppamenti d'imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014;

visto che:

la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) ha trasferito allo Stato alcune competenze svolte dagli enti locali (comuni e province) e tra queste i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie svolte nelle scuole elementari e materne e negli Istituti secondari superiori a partire dal 1° gennaio 2000;

da allora allo Stato sono stati trasferiti i dipendenti (bidelli) impegnati nelle attività trasferite, ma sono stati anche trasferiti gli oneri per i contratti (appalti storici) in essere e quelli per i soggetti LSU attraverso la stipula di nuovi appalti con imprese appaltatrici che hanno assunto alle proprie dipendenze gli ex LSU;

per tali servizi, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale; sono stati così accantonati per l'anno scolastico 2010-2011 n. 11.857 posti di collaboratori scolastici;

l'intenzione, quindi, del Legislatore era quella di coprire il costo delle esternalizzazioni delle pulizie con i risparmi derivanti dalla mancata assunzione di quei 11.857 collaboratori scolastici;

considerato che:

negli anni successivi alle disposizioni legislative sopra citate si è assistito inequivocabilmente ad un netto peggioramento della qualità del servizio di pulizia ed ausiliare nonché a sempre più gravosi costi per il bilancio dello Stato;

l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 ha successivamente disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, avrebbero dovuto approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP;

tenuto conto, inoltre, che:

l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013) ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 sopra citato. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2013-2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'anno scolastico 2012-2013;

il 23 aprile 2014 il sottosegretario Reggi è intervenuto in 7a Commissione del Senato segnalando che nell'anno scolastico trascorso sono stati impiegati circa 600 milioni di euro per l'espletamento dei servizi di pulizia nelle scuole, mentre a seguito dell'aggiudicazione delle gare CONSIP, per l'attuale anno scolastico, sono stati spesi circa 300 milioni di euro. La riduzione dei costi ha dunque immediatamente comportato la perdita del posto di lavoro per circa 12.000 LSU per i quali il Governo ha voluto proporre una soluzione strutturale che salvaguardasse tanto i lavoratori quanto le scuole. Per addivenire a tale soluzione è stato necessario giungere ad un accordo sindacale, che ha coinvolto i Dicasteri dell'istruzione e del lavoro da un lato, le imprese e i sindacati dall'altro, al fine di riconvertire il personale per impiegarlo nei lavori di piccola manutenzione delle scuole. Tale accordo si è perfezionato il 30 marzo scorso e per questo si è prevista la proroga di un mese disposta dal disegno di legge n. 1450, con il quale si è consentito di continuare nello svolgimento dei servizi di pulizia in attesa di una diversa soluzione;

considerato che:

il citato disegno di legge n. 1450 ha previsto, altresì, una deroga al limite di spesa disposto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche, quantificata dal sottosegretario Reggi in circa 450 milioni di euro;

rilevato inoltre che:

l'organizzazione e la strutturazione delle esternalizzazioni delle pulizie nelle scuole non ha prodotto gli effetti previsti e sperati né dal punto di vista della qualità del servizio né da quello del contenimento della spesa comportando anzi nocumento sia ai lavoratori delle ditte appaltatrici sia alle istituzioni scolastiche messe duramente in difficoltà in termini di qualità e continuità del servizio;

per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, invece, è maggiormente auspicabile assumere gli 11.800 lavoratori ATA attraverso un graduale ridimensionamento delle esternalizzazioni dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ed entro l'anno scolastico 2017-2018. Il Governo, con proprio regolamento, potrebbe prevedere una deroga rispetto ai titoli di accesso necessari al profilo ATA al fine di poter inserire i lavoratori ex LSU delle ditte appaltatrici in considerazione delle competenze ed abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui hanno prestato servizio evitando l'espulsione dal lavoro dei soggetti impiegati da almeno 5 anni prestati consecutivamente e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego prevedendo per i rimanenti lavoratori percorsi formativi volti a garantirne l'occupabilità;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

sostituire il meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari ulteriori con diversi strumenti che favoriscano preminentemente il posto di lavoro a quanti più soggetti possibili tenendo doverosamente in considerazione il principio del contenimento della spesa;

reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, tenuto conto che le deroghe di cui all'articolo 19 del disegno di legge n. 1450 al tetto di spesa previste all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 vengono coperte per un importo pari a 20 milioni di euro attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).

(*) Accolto dal Governo

G2.101

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante «Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico»,

premesso che:

almeno a far tempo dall'anno 2000 si è diffusa ed è stata viepiù consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella pubblica amministrazione;

in particolare, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, tale politica è basata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera per l'appunto al servizio della pubblica amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate - e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio - costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso, col presente provvedimento si dispone una ulteriore proroga al 31 agosto del 2014 dopo che il comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 aveva disposto la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, e dopo che i termini erano slittati al 31 marzo con il decreto cosiddetto «Salva Roma» (art. 19, comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non è attiva la convenzione Consip, possano continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che attualmente già svolgono i servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

considerato tuttavia che:

dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di Presidenza della 7a Commissione permanente del Senato, tenutesi in data 24 aprile scorso, è da più parti emerso che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip notevoli sono state le criticità riscontrate sia sul versante occupazionale del personale delle imprese di pulizia, sia sulla qualità dei servizi di pulizia delle scuole interessate, generando pertanto una serie cospicua di problematiche sia sotto il profilo dei costi per il bilancio dello Stato sia sulla qualità dei servizi erogati;

la politica legata alle convenzioni Consip rischia di precarizzare sempre più tanto i lavoratori socialmente utili (LSU) che vengono all'uopo impiegati (essendo state decurtate le risorse a essi destinate) quanto il personale ATA giacché, a fronte dei circa 12.000 posti accantonati per le esternalizzazioni, l'organico dei collaboratori scolastici si è di fatto ridotto di 30.000 unità nel triennio 2009-2011 (per effetto della legge 6 agosto 2008, n. 133),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

(*) I componenti del Gruppo LNP aggiungono la firma in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G2.102

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1430, recante conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2013, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

premesso che:

almeno a far tempo dall'anno 2000 si è diffusa ed è stata viepiù consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella Pubblica Amministrazione;

in particolare, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, tale politica è basata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera al servizio della Pubblica Amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate - e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio - costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

dalle Audizioni svolte presso l'Ufficio di presidenza della 7^a Commissione permanente del Senato, tenutesi in data 24 aprile u.s., è da più parti emerso che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip notevoli sono state le criticità riscontrate sia sul versante occupazionale del personale delle imprese di pulizia, sia sulla qualità dei servizi di pulizia delle scuole interessate, generando pertanto una serie cospicua di problematiche sia sotto il profilo dei costi per il bilancio dello Stato sia sulla qualità dei servizi erogati;

la politica legata alle convenzioni Consip, inoltre, comporta, nello specifico del mondo della Scuola, una crescente precarizzazione tanto dei lavoratori socialmente utili (LSU), essendo state decurtate le risorse a essi destinate, quanto del personale ATA giacché - per effetto della legge 6 agosto 2008, n. 133 - a fronte dei circa 12.000 posti accantonati per le esternalizzazioni, nel triennio 2009-2011 l'organico dei collaboratori scolastici si è di fatto ridotto di 30.000 unità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere il sistema di assegnazione appalti basato sulla Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, assicurando agli Istituti scolastici piena autonomia decisionale nella scelta delle imprese che dovranno garantire lo svolgimento dei servizi ausiliari e di pulizia all'interno degli edifici.

(*) Accolto dal Governo